

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché esse riguardano tutte i requisiti per la preparazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Al fine di garantire la coerenza interna di tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrà essere simultanea, nonché di facilitare una visione completa e un accesso uniforme da parte dei cittadini dell'Unione, è auspicabile includere nel presente atto di esecuzione disposizioni relative a categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», poiché la procedura di consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la stessa prevista per le altre disposizioni rientranti nel presente atto di esecuzione, mentre

le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» sono soggette a una procedura diversa.

- (2) A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi.
- (3) Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione vanno considerate distinte da quelle stabilite per gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono oggetto di un altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.
- (4) È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
- (5) Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

